



LA CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Raffaele Marcello e Matteo Pozzoli*

* *“Il più bel regalo che si possa fare ad un allievo è il dubbio”.*

Alla memoria del Prof. Enrico Viganò, con gratitudine per i suoi contributi nella vita professionale ed accademica.

Sommario: 1. Premessa introduttiva. – 2. Le operazioni di ristrutturazione del debito e la prassi contabile. – 3. Analisi della disciplina e proposte per il futuro. – 3.1. L’operazione sottostante. – 3.2. La capitalizzazione dei costi. – 4. Sintesi conclusive.

1. Premessa introduttiva

L’attività di revisione dei principi contabili nazionali avvenuta da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che ha comportato nel corso degli ultimi mesi l’emanazione di molteplici bozze di principi contabili nazionali¹, è collegata all’esigenza di ridefinire la prassi contabile nazionale alla luce dell’implementazione nel diritto positivo nazionale del dlgs 139/2015², il quale - entrato in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2016- vedrà, perciò, la sua prima adozione per le società che chiuderanno il proprio esercizio il 31 dicembre 2016.

In questa prospettiva, i principi contabili “storici” - già rivisti precedentemente con un progetto pluriennale conclusosi nel gennaio 2015 - saranno riemanati in tempo utile per essere applicati nel loro formato aggiornato a seguito delle novità normative.

Occorre, peraltro, aggiungere che l’OIC è stato nel frattempo legittimato nel proprio ruolo di *standard setter* dal dl 91/2014 (convertito nella l. 116/2014); il testo di legge - introducendo, tra l’altro, l’art.9-*bis* nel dlgs 38/2015 - recita che “[l]’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

[...]”.

Il *restyling* dei principi contabili fornisce, quindi, l’occasione per riflettere su alcune tematiche precedentemente considerate dalla prassi contabile nazionale, al momento non esaminate

¹ Le Bozze dei Principi contabili nazionali sono consultabili sul sito della Fondazione OIC: <http://www.fondazioneoic.eu/>.

² Il dlgs 139/2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge” è il risultato dell’attività di analisi effettuata dall’Unione Europea per la definizione della nuova “*accounting directive*”.

dall'attuale progetto di revisione (come quella considerata dal presente contribuente), e potenzialmente rivedibili alla luce delle evoluzioni normative ed operative.

Il presente documento fornisce, appunto, alcune considerazioni in merito alle attuali disposizioni inerenti la contabilizzazione dei costi di ristrutturazione del debito, tematica trattata dall'OIC 6 (2011), Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio.

2. Le operazioni di ristrutturazione del debito e la prassi contabile

L'OIC 6 afferma che, funzionalmente alla lettura del documento, una "ristrutturazione del debito" deve essere intesa come "[...] un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore.

La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, i quali si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore, che trae un vantaggio da tale rinuncia, e in una corrispondente perdita per il creditore. [...] Come si vedrà in seguito, gli effetti di tale rinuncia sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del credito (debito) ante-ristrutturazione.

Un'operazione di ristrutturazione si configura quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;
- b) il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita" (OIC 6, par. 3).

In termini generali, quindi, la ristrutturazione del debito può essere concepita come un'operazione comprensiva di un accordo con il quale i creditori rivedono le condizioni originarie di un prestito (importi dovuti, tassi, scadenze, periodo di garanzia, etc...) in ragione delle difficoltà finanziarie in cui verte il debitore al fine di alleggerirne l'onere e contestualmente consentire il rientro dello stesso.

Tali operazioni sono state in tempi recenti tipizzate dal legislatore, il quale ha definito gli istituti e le condizioni per l'accesso a specifiche procedure, solitamente inquadrate nel contesto della disciplina della crisi di impresa³.

La disciplina normativa ha previsto in questo contesto anche i seguenti istituti:

- piano di risanamento (art. 67 l.f.);
- concordato preventivo (art. 160 e ss. l.f.);
- accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* e 182-*septies* l.f.);
- concordato preventivo con continuità (art. 186-*bis* l.f.).

L'ambito di applicazione del Principio non si limita alle operazioni di ristrutturazione considerate normate, estendendo la propria analisi anche ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (normalmente il ceto bancario). Non vi è dubbio, tuttavia, che l'applicazione del Principio contabile sia riferibile principalmente all'attuazione degli istituti già riconosciuti dalla legge fallimentare.

L'attuazione degli accordi di ristrutturazione del debito richiede l'intervento di professionisti qualificati (legali, *advisor*, consulenti, attestatori, etc.), che spesso comporta costi di una certa consistenza⁴. Nello specifico, i commercialisti sono interessati nelle operazioni di ristrutturazione normalmente in qualità di consulenti che predispongono il piano per il debitore o in qualità di attestatori del piano medesimo⁵.

L'OIC 6 si sofferma anche sul tema della contabilizzazione di tali oneri, addivenendo alla soluzione che i costi di ristrutturazione “[...] sono spesi direttamente al conto economico in quanto si tratta di oneri di cui è assai difficile - data anche la situazione di comprovata difficoltà in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono a queste operazioni - dimostrare la futura

³ Esula dall'intendimento del contributo l'esame del concetto di “crisi d'impresa” e del rapporto causale tra crisi d'impresa e insolvenza. Si veda, per tutti: CNDCEC (2015), *Informativa e valutazione nella crisi d'impresa*, disponibile su: <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Detail.aspx?id=e841d162-29a5-494e-ae41-3ef819a5cd1c>.

⁴ Si ricorda altresì che il dlgs 139/2015, introducendo il nuovo quarto comma dell'art. 2423, ha previsto anche che: “[n]on occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

⁵ Per un esame completo inerente l'attività di attestazione, si veda: CNDCEC/IRDCEC (oggi FNC) (2013), Circolare n. 30/IR, *Il ruolo del professionista nella composizione negoziale della crisi*, disponibile su: <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Detail.aspx?id=bdaffa44-31b8-4aaa-81aa-4e23b49efdad>.

Sull'attività dell'attestatore, si veda: AIDEA, IRDCEC (oggi FNC), ANDAF, APRI, OCRI (2014), *Principi di attestazione dei piani di risanamento*. Il documento è stato validato dal CNDCEC nel settembre 2014 ed è disponibile su: <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Detail.aspx?id=68b9d9a9-be96-4eb3-87c3-98d2dc7792ab>.

capacità di produrre benefici economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri” (OIC 6, par. 6.3).

Più specificamente, nella sua “unica” versione (2011), il Principio formula che i costi di cui sopra siano imputati nell’area straordinaria del conto economico (voce E.21), indicandoli nell’apposito dettaglio informativo “Oneri derivanti dalla ristrutturazione”.

In aggiunta, ancora, lo *standard setter*, in virtù dell’applicazione del principio della competenza, afferma che “[t]uttavia, se tali compensi non sono ancora maturati alla data del bilancio, il debitore valuta l’opportunità di iscrivere un accantonamento per fondi rischi e oneri qualora ricorrano le condizioni previste dal principio contabile OIC 19 I fondi per rischi ed oneri - Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti”.

“L’accantonamento al fondo è iscritto tra gli oneri straordinari del conto economico alla voce E.21. La situazione d’incertezza e l’ammontare dello stanziamento sono indicati nella nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensione del bilancio” (OIC 6, par. 6.3).

Le previsioni sopra menzionate perdono validità in termini di presentazione di bilancio alla luce dell’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico (dlgs 139/2015, art. 6, comma 6, lett. g). Si suppone, quindi, che i costi derivanti da operazioni di ristrutturazione debbano, nella lettura dell’OIC 6 “aggiornata” con le disposizioni del più volte citato dlgs 139/2015, essere imputati per natura (area operativa e area finanziaria) nelle apposite voci di riferimento. Molti costi professionali precedentemente imputati in quest’area, pertanto, potrebbero essere iscritti in B.7 per servizi o, laddove aventi natura finanziaria (per esempio, commissioni per servizi finanziari) in C.17 interessi e altri oneri finanziari.

3. Analisi della disciplina e proposte per il futuro

Le alternative possibili per la contabilizzazione dei costi da ristrutturazione sono (ovviamente) due:

- iscrizione come costi di esercizio nel periodo in cui gli stessi sono sostenuti;
- differimento dei costi, ossia capitalizzazione degli stessi.

Ribadito che l’OIC, ad oggi, non lascia dubbi ad interpretazioni, stando che dispone - come visto - l’imputazione degli stessi come costi di esercizio di competenza del periodo in cui questi hanno la loro manifestazione economica, appare utile verificare in un’ottica di revisione futura del Principio, le condizioni che possono portare ad un riesame della disciplina tecnica.

La sintesi prodotta dall'OIC 6 conclude, di fatto, che il principale “ostacolo” al differimento dei costi consiste nell'aleatorietà dei benefici economici connessi all'operazione.

L'assunto dovrebbe quantomeno, a parere di chi scrive, rappresentare una presunzione semplice e non assoluta, per due ordini di motivi:

- lettura interpretativa dell'operazione sottostante rappresentata;
- analisi delle caratteristiche dei costi in oggetto e delle caratteristiche previste da altri Principi contabili (*in primis*, OIC 24, Immobilizzazioni immateriali) per la capitalizzazione di altri costi a cui gli oneri da ristrutturazione del debito possono essere assimilati.

3.1. L'operazione sottostante

L'intendimento della politica di contabilizzazione prevista sembra trascurare la *ratio* dell'operazione. Le operazioni di ristrutturazione dovrebbero, ma è cosa nota, far uscire la società da una condizione di difficoltà finanziaria che, nella logica del piano attestato, dovrebbe essere temporanea.

Se così è, i benefici derivanti dalla ristrutturazione non si sostanziano solitamente con la sola “esdebitazione”. La ristrutturazione potrebbe (dovrebbe) portare ad una riduzione del costo di debito e ad un efficientamento dell'organizzazione aziendale tale da ripristinare la normale gestione societaria.

Si pensi al caso di una società economicamente sana, ma con problemi finanziari dovuti a cattiva gestione finanziaria o ad investimenti eccessivi: l'operazione dovrebbe garantire una tempistica dei pagamenti al ceto bancario tale da consentire (solitamente in modo graduale) il rientro dell'esposizione debitoria. In tal caso, le connesse utilità economiche originate dall'intervento degli esperti sono rilasciate non solo nell'esercizio in cui gli incarichi legati alla ristrutturazione sono espletati, bensì anche negli esercizi a venire.

Considerata la situazione attuale e visto che spesso le spese in oggetto possono essere, come detto, rilevanti, si potrebbe arrivare alla soluzione che la contabilizzazione prevista -ovverosia l'imputazione integrale delle spese all'esercizio in cui le prestazioni professionali sono rese - pone in dubbio (in molti casi, nuovamente) la continuità aziendale della società.

La predetta considerazione non vuole essere un pretesto per la giustificazione di un'approssimativa gestione del Piano ed è evidente che l'aspetto finanziario non è leso dalla specifica tecnica di contabilizzazione adottata. L'indicazione riportata vuole evidenziare che in molti casi esistenti l'imputazione integrale dei costi all'esercizio del sostenimento rischia di non rappresentare in modo esauriente l'obiettivo medesimo dell'operazione.

3.2. La capitalizzazione dei costi

La capitalizzazione dei costi è diretta conseguenza di quanto sopra evidenziato. Il differimento del costo nell'attivo patrimoniale, infatti, dovrebbe ovviamente avvenire nel solo caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste per l'iscrizione degli oneri pluriennali, ossia "[...] solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza" [OIC 24 (2015), Immobilizzazioni immateriali, par. 30, Bozza OIC 24 (2016), par. 39).

Peraltro, continua l'OIC 6 "[l]'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società".

Laddove non sussistano le condizioni, la capitalizzazione, quindi, non sarebbe, in ogni caso, eseguibile. Nella prospettiva delineata, di fatto, i costi di ristrutturazione del debito appaiono per molti aspetti assimilabili alle spese di impianto e ampliamento. Se, infatti, la consulenza degli esperti è tale da determinare un "nuovo" corso a livello aziendale, la capitalizzazione appare giustificabile, poiché non esaurisce i benefici nel solo esercizio in cui i pertinenti costi hanno la propria manifestazione⁶.

La contestuale presenza degli elementi sopra citati porterebbe ad una capitalizzazione che non sembra essere disallineata con le previsioni dell'OIC 24 in materia di oneri pluriennali⁷.

È evidente che, qualora mancasse (o venisse meno) una delle condizioni sopra indicate la capitalizzazione non apparrebbe possibile; se, per esempio, l'operazione comportasse unicamente un esdebitamento, non incidendo sulla capacità operativa, ossia non migliorando in ottica prospettica l'attività in uno dei suoi diversi profili (finanziario o gestionale), la capitalizzazione non risulterebbe appropriata alla luce dell'attuale impostazione dell'OIC 24 e dei principi generali di bilancio.

⁶ L'OIC afferma, a tale riguardo, che "I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti". Si veda: OIC (2005), OIC 11, Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati.

⁷ Si veda: CNDCEC, OIC 24: immobilizzazioni immateriali, disponibile su: <http://www.commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=5f809d14-6ccc-454f-9dcd-f366b5586d91>.

4. Sintesi conclusive

È bene ribadire che il presente contributo fornisce spunti di riflessione espressi a titolo personale dagli Autori per un'eventuale revisione dell'OIC 24. Ad oggi il Principio contabile prevede, per la contabilizzazione dei costi da ristrutturazione del debito una strada diversa (l'imputazione integrale a conto economico) rispetto a quella prospettata nel lavoro (capitalizzazione, soddisfatte le condizioni previste per gli oneri pluriennali).

Ciò detto, parrebbe che, nel rispetto sempre dei principi generali e in relazione all'esperienza prodotte dalle operazioni, vi possano essere i margini anche per riconsiderare la contabilizzazione dei costi derivanti dagli accordi di ristrutturazione, ovviamente sempre nei limiti in cui questi producano benefici economici futuri.

La capitalizzazione dei costi in parola non appare ledere il comportamento prudentiale delle società, nel caso in cui sia rinvenuto il beneficio futuro. Peraltro, è opportuno ribadire che la capitalizzazione dei costi avverrebbe alla luce di un Piano presentato da consulenti ed attestato.

Il periodo di riferimento per la ripartizione dei costi dovrebbe, in linea di massima, coincidere con il periodo di attuazione del Piano, solitamente riferito al quinquennio successivo. Stante che la ripartizione non può, in ogni caso, eccedere i cinque esercizi, in linea con quanto previsto per gli oneri pluriennali dall'art. 2426, co.1, numero 5, è pacifico che la società debitrice, qualora si rendesse conto dell'inefficienza dell'accordo, dovrebbe ricorrere ad una revisione del valore iscritto nell'attivo, effettuando una svalutazione ai sensi quanto disposto dall'art. 2426, co. 1, n. 3, c.c. e dall'OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

È altrettanto evidente che la vita utile stessa dell'immobilizzazione dovrebbe essere rivista qualora i correlati benefici economici fossero esauriti in un periodo più breve rispetto a quello previsto dal piano.

Ancora, i costi da ristrutturazione del debito, considerato che figurerebbero in bilancio "in qualità" di oneri pluriennali, "potrebbero" essere capitalizzati da parte della società; la capitalizzazione degli oneri pluriennali è, infatti, una facoltà in capo ai redattori del bilancio [OIC 24 (2015), par. 35; Bozza OIC 24 (2016), par. 39] e non, come per i beni immateriali, un obbligo [OIC 24 (2015)], par. 48; Bozza OIC 24 (2016), par. 49). Il differimento dei costi, perciò, risulterebbe una scelta della società, ossia in termini bilancistici, un'applicazione di principio contabile (OIC 29), non ovviamente mossa dal perseguimento di politiche di bilancio.

Non appare, in sintesi, che la capitalizzazione sia contraria ai principi generali e al contesto contabile di riferimento, ragione per cui una riconsiderazione della prassi potrebbe apparire opportuna.